



**Il Sindacato.
Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.**

Statuto e linee guida

Edizione ottobre 2018



Statuto e linee guida del sindacato Unia

Indice

Linee guida	4
Statuto	6
I. Denominazione e sede	6
II. Scopo e sfera organizzativa	6
III. Societariato	7
IV. Prestazioni e quote	9
V. Politica contrattuale e conflitti di lavoro	10
VI. Organi sindacali	11
VII. Contabilità e amministrazione	22
VIII. Disposizioni finali e transitorie	23

Linee guida di Unia

Approvate dal Congresso il 10.10.2008.

1. La nostra identità sindacale

Il sindacato Unia difende e promuove gli interessi sociali, economici, politici, professionali e culturali delle lavoratrici e dei lavoratori. Si batte per realizzare l'uguaglianza effettiva tra uomo e donna nel mondo professionale, nella famiglia e nella società.

Unia è un sindacato impegnato e combattivo che lotta con la massima competenza professionale, un grande know how sindacale e un'elevata capacità negoziale in tutti gli ambiti che riguardano la politica dei CCL e dei rami professionali. Se necessario non evita il confronto con i datori di lavoro.

Unia è un sindacato di successo, giovane, dinamico e sempre più femminile. Accoglie e difende con lo stesso impegno donne e uomini, svizzeri e migranti e lavoratori giovani e meno giovani.

2. I nostri valori

Unia si ispira ai valori della solidarietà, dell'uguaglianza, della libertà, della pace e della sostenibilità. Difende i diritti fondamentali democratici e sociali per tutti, senza distinzione di sesso, posizione sociale, provenienza, lingua ed età. Unia lotta per affermare in tutto il mondo i diritti sindacali e del lavoro, in modo solidale e a stretto contatto con il movimento sindacale europeo e mondiale. Unia aspira ad una società in un mondo più giusto, incentrata sulle esigenze delle persone e non più sul capitale. Lotta per imporre una società che permetta di conciliare la vita professionale e familiare.

3. I nostri iscritti

Unia è un'organizzazione democratica dei lavoratori in cui gli iscritti partecipano all'adozione delle decisioni politiche e strategiche importanti. Gli iscritti impegnati e i fiduciari sono l'elemento chiave di campagne sindacali e politiche di successo, che a loro volta rendono il sindacato utile e interessante per i lavoratori. Unia è un sindacato interprofessionale che organizza i lavoratori dell'industria, dell'edilizia, dell'artigianato e dei servizi privati nonché le persone senza attività lucrativa e i pensionati.

4. Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori

Il personale di Unia è motivato e impegnato e vanta una grande conoscenza professionale e un'elevata competenza nello svolgimento dei compiti sindacali, soprattutto in materia di sostegno e assistenza agli iscritti e ai fiduciari nelle aziende, reclutamento di nuovi iscritti, gestione delle campagne, trattative nei contratti collettivi di lavoro a livello di rami professionali e aziende e assicurazione disoccupazione. Unia promuove e qualifica il proprio personale assicurando una solida formazione sindacale di base e un perfezionamento professionale continuo.

5. I nostri obiettivi, i nostri strumenti

Uno degli obiettivi principali di Unia è il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. La realizzazione di tale obiettivo poggia su tre pilastri: Unia lotta per concludere contratti collettivi di lavoro all'avanguardia, influenza la legislazione sociale e offre ai propri iscritti maggiore protezione e sicurezza grazie a prestazioni professionali.

Unia lancia iniziative, campagne e azioni in tutte le regioni della Svizzera.

6. La nostra organizzazione

Unia mira ad aumentare il grado di organizzazione in tutti i rami professionali rilevanti del settore privato, ad accrescere in modo continuo e consistente l'effettivo dei propri iscritti e a consolidare la propria presenza nel terziario diventando anche qui una forza sindacale influente. Unia vuole inoltre aumentare la percentuale delle donne tra i propri iscritti e il proprio personale. Orienta con coerenza tutti i propri processi nello sviluppo del proprio numero degli iscritti (reclutamento, fidelizzazione e partecipazione degli iscritti) allo scopo di imporre la giustizia sociale.

Statuto

Statuto in vigore dal 1° gennaio 2005 (con le modifiche introdotte dal Congresso dell'ottobre 2008, dai Congressi straordinari del dicembre 2010 e del marzo 2012 e dal Congresso dell'ottobre 2016).

I. Denominazione e sede

Art. 1 Denominazione e sede

- 1 Il Sindacato Unia (Syndicat Unia, Gewerkschaft Unia; di seguito «Unia») è un'organizzazione di lavoratrici e lavoratori della Svizzera, costituita in forma di associazione ai sensi del Codice civile svizzero (artt. 60 e 61 CC).
- 2 La sede principale di Unia si trova a Berna.
- 3 Unia è membro dell'Unione sindacale svizzera (USS) e può aderire alle organizzazioni internazionali del lavoro affini.

Art. 2 Indipendenza

Il sindacato Unia è aconfessionale e apartitico.

II. Scopo e sfera organizzativa

Art. 3 Scopo

- 1 Unia rappresenta e promuove gli interessi sociali, economici, politici, professionali e culturali delle lavoratrici e dei lavoratori. Interviene per garantire la parità effettiva tra uomo e donna, in particolar modo per quanto concerne il lavoro, il salario, la formazione, la famiglia e la società.
- 2 Nel proprio agire, Unia si ispira ai valori di solidarietà, eguaglianza, libertà, pace e sostenibilità. Difende i diritti democratici e sociali fondamentali per tutti e aspira alla solidarietà tra i lavoratori, a prescindere dal sesso, dall'estrazione sociale, dall'origine nazionale o etnica, dalla lingua e dall'età. Unia lotta contro ogni forma di discriminazione. Aspira a una società inserita in un mondo più giusto, basata non più sull'egemonia del capitale, ma sulla considerazione prioritaria dei bisogni sociali degli esseri umani. Unia aspira ad una società in cui sia possibile conciliare la professione e la famiglia.

- 3 Unia persegue i propri obiettivi con gli strumenti della lotta comune, della contrattazione collettiva e della solidarietà. Fonda il proprio impegno per il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro su tre pilastri: la lotta per dei contratti collettivi di lavoro progressisti, l'influsso esercitato sulla legislazione socialmente e sociopoliticamente rilevante e l'offerta di servizi professionali volti ad accrescere la sicurezza e la tutela dei propri affiliati.
- 4 Unia si dota di un manifesto programmatico nel senso di dette finalità.

Art. 4. Sfera organizzativa

In quanto sindacato interprofessionale, Unia organizza le lavoratrici e i lavoratori dell'industria, dell'artigianato e dell'edilizia, del settore dei servizi privati e del settore agrario, a prescindere dal loro status professionale e aziendale, nonché le persone non esercitanti un'attività lucrativa, le pensionate e i pensionati.

III. Societariato

Art. 5 Affiliazione

- 1 Possono affiliarsi ad Unia tutte le persone di cui all'articolo 4.
- 2 Nel regolamento «Quote e prestazioni», l'Assemblea dei/delle delegati/e definisce le condizioni che regolano l'affiliazione ad Unia di altre persone.
- 3 La decisione relativa all'ammissione di nuovi affiliati spetta alla regione; essa può respingere la domanda di una persona senza motivare il proprio rifiuto. La persona interessata può impugnare il rifiuto davanti al Comitato centrale, il quale decide in ultima istanza.
- 4 Gli iscritti di altre organizzazioni con le quali Unia ha concluso un contratto di collaborazione possono aderire anche ad Unia. I diritti e gli obblighi di costoro devono essere disciplinati contrattualmente.
- 5 Unia rimette una volta l'anno ad ogni affiliato una tessera di socio.

Art. 6 Passaggio ad Unia

- 1 Gli iscritti di un sindacato affiliato all'USS che passano ad Unia ottengono il riconoscimento di tutti gli anni di adesione maturati.
- 2 Il passaggio ad Unia delle persone che provengono da altre organizzazioni di lavoratori nazionali ed estere è disciplinato mediante accordi di reciprocità. L'Assemblea dei/delle delegati/e ha facoltà di definire i dettagli nel regolamento «Quote e prestazioni».

Art. 7 Appartenenza alle regioni e alle sezioni

Ogni affiliato appartiene alla regione e – se questa è suddivisa in sezioni – alla sezione nella quale esercita la propria attività lucrativa. L'Assemblea dei/delle delegati/e ha facoltà di prevedere delle eccezioni nel regolamento «Quote e prestazioni».

Art. 8 Appartenenza settoriale

Ogni affiliato viene assegnato al settore corrispondente al ramo professionale di cui fa parte al momento dell'adesione oppure a quello corrispondente alla propria formazione od esperienza professionale.

Art. 9 Dimissioni

- 1 Le dimissioni da Unia possono essere rassegnate soltanto per la fine di un anno civile e osservando un termine di preavviso di almeno sei mesi. Le dimissioni devono pervenire alla regione o sezione competente per lettera raccomandata entro e non oltre il 30 giugno (timbro postale). Nell'anno in cui hanno conseguito/terminato la formazione, i giovani hanno la possibilità di rassegnare le dimissioni per la fine dello stesso anno civile, osservando un termine di preavviso di tre mesi. Se giustificato da un cambiamento del ramo professionale, il passaggio a un altro sindacato aderente all'USS è ammesso in qualsiasi momento.
- 2 Le dimissioni collettive sono nulle.
- 3 Gli affiliati dimissionari sono tenuti al pagamento della quota fino al termine del preavviso di disdetta. L'Assemblea dei/delle delegati/e ha facoltà di prevedere eccezioni e agevolazioni nel regolamento «Quote e prestazioni».
- 4 Con le dimissioni si estinguono tutti i diritti e le pretese dell'affiliato nei confronti del sindacato.

Art. 10 Espulsione

- 1 L'affiliato può essere espulso da Unia se viola gravemente le disposizioni statutarie del sindacato o le decisioni degli organi competenti, o se con il proprio comportamento nuoce ad Unia o ai suoi affiliati.
- 2 La proposta di espulsione è formulata dalla competente sezione o regione tramite il Comitato regionale. La decisione di espulsione spetta al Comitato centrale. In presenza di circostanze particolari, il Comitato centrale può decidere l'espulsione d'ufficio.
- 3 Entro 30 giorni dalla notifica della decisione di espulsione, l'affiliato ha facoltà di depositare ricorso scritto e motivato presso il Comitato direttore, che lo trasmette all'Assemblea dei/delle delegati/e. Su richiesta, l'affiliato espulso viene sentito da una commissione dell'Assemblea dei/delle delegati/e. Quest'ultima delibera in via definitiva.

IV. Prestazioni e quote

Art. 11 Quote associative

- 1 Per poter adempiere i propri compiti, Unia riscuote da tutti gli affiliati quote stabilite essenzialmente in funzione del reddito. L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina i dettagli relativi allo scaglionamento e l'incasso delle quote nel regolamento «Quote e prestazioni». L'ordinamento contributivo ha carattere vincolante in tutta la Svizzera.
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e fissa l'ammontare delle quote; gli importi vengono resi noti negli organi di pubblicazione.
- 3 Per far fronte a determinati impegni straordinari di Unia, come ad esempio per l'aprontamento di risorse supplementari urgentemente necessarie a sostegno di conflitti di lavoro, l'Assemblea dei/delle delegati/e può decidere di riscuotere contributi straordinari per un periodo limitato.
- 4 Gli affiliati in arretrato di oltre tre mesi con il pagamento delle quote perdono ogni diritto alle prestazioni individuali, statutarie o regolamentari. L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina i dettagli e le eccezioni nel regolamento «Quote e prestazioni».

Art. 12 Prestazioni individuali

Unia garantisce ai propri affiliati prestazioni individuali, in modo particolare nel campo della formazione, della consulenza e dell'assistenza giuridica. L'Assemblea dei/delle delegati/e stabilisce entità, presupposti e procedura nel regolamento «Quote e prestazioni».

Art. 13 Istituzioni sociali e fondazioni

- 1 Unia può gestire autonomamente o in collaborazione con altre organizzazioni delle istituzioni sociali, in particolare sotto forma di fondazioni.
- 2 Se del caso, il Comitato centrale designa il responsabile o la responsabile di tali istituzioni sociali. Quando Unia è l'unica organizzazione fondatrice, se la legislazione lo consente, il Comitato centrale funge da Consiglio di fondazione.

Art. 14 Pubblicazioni

Unia cura regolarmente pubblicazioni destinate agli affiliati e ai lavoratori in generale. L'Assemblea dei/delle delegati/e designa gli organi di pubblicazione ufficiali di Unia.

V. Politica contrattuale e conflitti di lavoro

Art. 15 Contratti collettivi di lavoro

- 1 Le Conferenze dei rami professionali oppure i gruppi aziendali o di categoria competenti decidono in merito alla conclusione, al contenuto, alla disdetta e al rinnovo di tutti i contratti (aziendali, locali, cantonali, regionali, nazionali e dei rami professionali), conformemente al regolamento organizzativo del rispettivo settore e rifacendosi alle linee direttive di politica contrattuale definite dall'Assemblea dei/delle delegati/e e alla politica contrattuale formulata dai settori.
- 2 I seguenti contratti collettivi di lavoro devono essere ratificati dal Comitato centrale di Unia:
 - contratti collettivi di lavoro per i quali è prevista una richiesta di conferimento del carattere obbligatorio generale;
 - contratti collettivi di lavoro alla ratifica dei quali si sono opposti un settore e/o – nel caso dei contratti regionali – una regione;
 - contratti collettivi di lavoro comportanti impegni finanziari che superano il budget del settore.
- 3 Tutti i contratti collettivi di lavoro che non sono stati approvati da una conferenza professionale, da un'altra assemblea rappresentativa o dal voto degli affiliati interessati, devono essere trattati in seno al Comitato centrale e ratificati dall'Assemblea nazionale dei/delle delegati/e.
- 4 Tutti gli altri contratti collettivi di lavoro vengono ratificati in via definitiva dalle direzioni dei settori interessati. Queste ultime sono tenute a informare regolarmente il Comitato direttore e il Comitato centrale in merito alle trattative e alla direzione del movimento. Il Comitato centrale, il Comitato direttore e le direzioni dei settori sono autorizzati a concludere accordi sull'esecuzione comune di contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'articolo 357b del Codice delle obbligazioni.
- 5 Il Comitato centrale decide in merito alla conclusione di accordi internazionali e convenzioni arbitrali che solitamente non sono compresi nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 16 Conflitti collettivi di lavoro

- 1 Il sindacato Unia riconosce che nei conflitti collettivi la sospensione del lavoro e altre misure di lotta collettiva sono mezzi legittimi per imporre gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori.
- 2 La decisione sulle misure di lotta compete agli affiliati interessati del sindacato e agli organi competenti di Unia.

- 3 Gli affiliati di Unia che partecipano agli scioperi decisi hanno diritto ad indennità di sciopero adeguate.
- 4 Per il resto, l'Assemblea dei/delle delegati/e definisce in un regolamento le altre competenze e procedure per il lancio di misure di lotta sindacale nonché i diritti e gli obblighi (compresa l'indennità di sciopero) degli affiliati interessati.

VI. Organi sindacali

A. Principi

Art. 17 Organi di Unia

Gli organi del Sindacato Unia sono:

1. la votazione generale
2. il Congresso
3. l'Assemblea dei/delle delegati/e (AD)
4. la Commissione di ricorso (CR) dell'Assemblea dei/delle delegati/e
5. il Comitato centrale (CC)
6. il Comitato direttore (CD)
7. le regioni e le sezioni
8. i settori e i rami professionali
9. i gruppi d'interesse
10. l'ufficio di revisione.

Art. 18 Principi applicabili alla composizione degli organi

- 1 La composizione delle delegazioni regionali del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e deve rispecchiare la composizione degli affiliati, in particolare per quanto riguarda i rami professionali, la nazionalità, l'età e le strutture nelle regioni. Le pensionate e i pensionati sono rappresentati dai 14 delegati al Congresso ai sensi dell'articolo 23 cpv. 3 e dai sei delegati all'Assemblea dei/delle delegati/e conformemente all'articolo 26 cpv. 3.
- 2 Almeno il 33% dei delegati e rappresentanti con diritto di voto nel Congresso, nell'AD, nel CC e nel CD dev'essere composto da donne. Negli organi dei settori e dei rami professionali le donne e gli uomini devono essere rappresentati in base alla loro presenza nel rispettivo gruppo di occupati.
- 3 Gli organi delle regioni garantiscono una presenza femminile minima del 25%.

Art. 19 Parità tra uomo e donna

Tutti gli organi direttivi di Unia sono responsabili del miglioramento della rappresentanza delle donne in seno al sindacato e tra le segretarie e i segretari sindacali. A tale proposito il Comitato direttore e le direzioni regionali presentano ogni due anni un rapporto all'Assemblea dei/delle delegati/e.

Art. 19a Posizione delle migranti e dei migranti

Tutti gli organi direttivi di Unia sono responsabili del miglioramento della rappresentanza delle migranti e dei migranti in seno al sindacato e tra le segretarie e i segretari sindacali. A tale proposito il Comitato direttore e le direzioni regionali presentano ogni due anni un rapporto all'Assemblea dei/delle delegati/e.

Art. 20 Principi applicabili alle elezioni e alle votazioni

Per quanto il presente statuto o i regolamenti non dispongano altrimenti, le elezioni e le votazioni si svolgono a scrutinio palese. L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce ulteriori dettagli nel «Regolamento organizzativo».

B. Votazione generale

Art. 21 Votazione generale

- 1 Le importanti decisioni di merito del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e possono essere sottoposte al voto scritto di tutti gli affiliati di Unia (Votazione generale) a richiesta di almeno due terzi dei delegati al Congresso (se si tratta di decisioni del Congresso) o di almeno due terzi dei delegati all'Assemblea dei/delle delegati/e (se si tratta di decisioni dell'Assemblea dei/delle delegati/e) subito dopo l'adozione della decisione.
- 2 Il Comitato direttore indice la Votazione generale e la conclude entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3 Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

C. Congresso

Art. 22 Convocazione

- 1 Il Congresso è l'istanza suprema di Unia. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e ha facoltà di indire Congressi straordinari. E' invece tenuta a farlo se richiesto da due terzi delle regioni o da un quinto di tutti gli affiliati con indicazione dei temi congressuali.

- 3 La data del Congresso ordinario deve essere comunicata con almeno sei mesi di anticipo, la data del Congresso straordinario con almeno tre mesi di anticipo. L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce ulteriori dettagli relativi all'organizzazione e allo svolgimento nel «Regolamento organizzativo».

Art. 23 Composizione

- 1 Il Congresso è composto da delegati delle regioni, dei settori e dei gruppi d'interesse. Sono eleggibili alla carica di delegato soltanto gli affiliati che al momento dell'elezione appartengono ad Unia da almeno un anno e che non sono legati ad Unia da un rapporto d'impiego.
- 2 Ogni regione ha diritto a un delegato e a un delegato supplementare ogni 600 affiliati. L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce nel «Regolamento organizzativo» le regole e il momento per il conteggio del numero decisivo degli affiliati. Almeno il 33% dei delegati regionali dev'essere di sesso femminile. Inoltre, nelle delegazioni composte da meno di quattro persone, ma da almeno due, deve essere rappresentata almeno una donna.
- 3 I gruppi d'interesse hanno diritto a 14 delegati ciascuno.
- 4 I settori hanno diritto a sei delegati ciascuno.
- 5 Prima di ogni Congresso ordinario, gli organi competenti eleggono i delegati al Congresso per il periodo che va fino al Congresso ordinario successivo. Prima di un Congresso straordinario vengono indette soltanto elezioni suppletive per sostituire i delegati decaduti o dimissionari.
- 6 La Commissione di verifica dei mandati, formata da un membro per ogni settore e per gruppo d'interesse nonché da quattro membri del Comitato centrale, veglia sul rispetto delle condizioni di eleggibilità di tutti i delegati e sull'osservanza dei principi che regolano la composizione delle delegazioni (art. 18). Se accerta l'esistenza di violazioni gravi nella composizione dei delegati regionali, essa può imporre alla regione interessata di ripetere l'elezione dei propri delegati. Se al termine della rielezione continuano a sussistere gli estremi di una grave violazione, la Commissione richiede al Comitato centrale di revocare alla regione interessata il diritto di essere rappresentata. Il Comitato centrale decide in via definitiva. L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina i dettagli nel «Regolamento organizzativo».
- 7 I membri del Comitato centrale e del Comitato direttore partecipano al Congresso con voto consultivo.
- 8 Il Congresso è presieduto dal presidente, che può designare dei sostituti. I dettagli sono definiti nel «Regolamento organizzativo».

Art. 24 Diritto di proposta

Le regioni, le sezioni per il tramite delle rispettive regioni, i settori, i rami professionali per il tramite dei rispettivi settori, i gruppi di interesse, l'Assemblea dei/delle delegati/e, il Comitato centrale e il Comitato direttore hanno il diritto di sottoporre al Congresso proposte e candidature per tutti gli organi eletti dal Congresso, per quanto lo statuto non preveda limitazioni. Le proposte che riguardano questioni ed elezioni a sé stanti devono essere presentate entro tre mesi dalla data del Congresso se si tratta di un Congresso ordinario; se si tratta di un Congresso straordinario, il termine di presentazione si riduce a due mesi. L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina ulteriori aspetti nel «Regolamento organizzativo».

Art. 25 Compiti

1. Il Congresso adempie segnatamente i seguenti compiti:
 1. adozione delle decisioni riguardanti il manifesto programmatico di Unia;
 2. definizione di obiettivi e principi della politica contrattuale e di altre questioni di politica sindacale;
 3. approvazione degli obiettivi della legislatura;
 4. approvazione del rapporto d'attività del Comitato direttore;
 5. approvazione e modifica dello statuto;
 6. esame e decisione di ulteriori proposte
 7. elezione di un presidente o di una co-presidenza; il Congresso può eleggere uno o più vicepresidenti tra i membri del Comitato direttore;
 8. elezione dei quattro delegati dei settori a membri del Comitato direttore (una persona per settore) su proposta delle AD dei settori interessati e sulla base di altre possibili proposte;
 9. elezione del/della responsabile delle finanze;
 10. elezione degli ulteriori membri del Comitato direttore. Il Congresso fissa il numero di membri del CD per la legislatura successiva all'interno di una fascia da 7 a 9 membri;
 11. elezione degli ulteriori membri del Comitato centrale (art. 31 cpv. 1).
2. Le elezioni si tengono essenzialmente solo ai Congressi ordinari. Il mandato degli organi eletti dal Congresso si estingue con il Congresso ordinario successivo. Eccezionalmente, il Congresso ordinario può fissare in anticipo una durata inferiore del mandato.

D. Assemblea dei/delle delegati/e

Art. 26 Composizione

1. L'Assemblea dei/delle delegati/e è composta dai delegati delle regioni, dei settori e dei gruppi d'interesse. La possibilità di essere eletti è riservata agli affiliati che al momento dell'elezione appartengono ad Unia da almeno un anno e non sono legati ad Unia da un rapporto d'impiego.

- 2 Ogni regione ha diritto ad almeno un delegato e a un delegato supplementare ogni 2000 affiliati. Il numero di affiliati determinante ai fini della definizione del numero dei delegati viene calcolato applicando le regole previste per i delegati al Congresso. Le delegazioni regionali devono assicurare una presenza femminile minima del 33%; tuttavia, nelle delegazioni costituite da meno di quattro persone, ma da almeno due, deve essere presente almeno una donna.
- 3 Ogni gruppo d'interesse ha diritto a sei delegati.
- 4 Ogni settore ha diritto a tre delegati.
- 5 Al termine di ogni Congresso ordinario, gli organi competenti eleggono i delegati per un periodo di quattro anni.
- 6 Ogni regione, ogni settore e ogni gruppo d'interesse elegge almeno due sostituti.
- 7 La Commissione di verifica dei mandati (cfr. art. 23 cpv. 6) veglia sul rispetto delle condizioni di eleggibilità di tutti i delegati e sull'osservanza dei principi che regolano la composizione delle delegazioni (art. 18). Se accerta l'esistenza di violazioni gravi nella composizione delle delegazioni regionali, essa può imporre alla regione interessata di ripetere l'elezione dei propri delegati. Se al termine della rielezione continuano a sussistere gli estremi di una grave violazione, la Commissione richiede al Comitato centrale di revocare alla regione interessata il diritto di essere rappresentata. Il Comitato centrale decide in via definitiva. I dettagli sono definiti nel «Regolamento organizzativo».
- 8 I membri del Comitato centrale e del Comitato direttore partecipano all'Assemblea dei/delle delegati/e con voto consultivo.

Art. 27 Diritto di proposta

Le regioni, le sezioni per il tramite delle rispettive regioni, i settori, i rami professionali per il tramite dei rispettivi settori, i gruppi d'interesse, il Comitato centrale e il Comitato direttore hanno il diritto di sottoporre all'Assemblea dei/delle delegati/e proposte e candidature per tutti gli organi da essa eletti.

Art. 28 Compiti

- 1 L'Assemblea dei/delle delegati/e si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno. Ulteriori sessioni possono essere convocate su richiesta scritta di un quinto dei delegati o indette dal Comitato centrale su proposta di quest'ultimo.

- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e adempie i seguenti compiti:
1. discussione dei principi di politica contrattuale nel rispetto dell'autonomia dei rami professionali;
 2. adozione e bilancio degli obiettivi annuali e approvazione del rendiconto del Comitato direttore;
 3. presa di posizione su questioni d'attualità della politica sindacale e sulle votazioni federali, decisioni sul lancio di iniziative, referendum e petizioni nazionali;
 4. vigilanza sul rispetto delle risoluzioni congressuali da parte del Comitato centrale e del Comitato direttore;
 5. fissazione delle quote associative (art. 11);
 6. approvazione del conto annuale e del bilancio preventivo;
 7. elezioni suppletive di tutti gli organi solitamente eletti dal Congresso ordinario (art. 25 cpv. 1 numeri 7-10) fino alla data del successivo Congresso ordinario;
 8. destituzione dei membri del Comitato direttore su richiesta scritta della metà delle regioni, di almeno un terzo dei delegati dell'Assemblea dei/delle delegati/e, del Comitato centrale o del Comitato direttore; la destituzione è approvata a maggioranza di due terzi di tutti i delegati;
 9. destituzione degli ulteriori membri del Comitato centrale su richiesta di un'Assemblea dei/delle delegati/e regionale, dell'Assemblea dei/delle delegati/e di un settore, di un gruppo d'interesse o del Comitato direttore;
 10. elezione dei membri della Commissione di ricorso su proposta del Comitato centrale;
 11. elezione dell'ufficio di revisione su proposta del Comitato centrale;
 12. ratifica dei contratti di collaborazione conclusi con altre organizzazioni ai sensi dell'articolo 5;
 13. decisioni relative ai regolamenti di sua competenza;
 14. approvazione dei regolamenti nei casi previsti dallo statuto;
 15. designazione degli organi di pubblicazione ufficiali ai sensi dell'articolo 14;
 16. decisione relativa alla contestazione delle espulsioni ai sensi dell'articolo 10.
- 3 L'Assemblea dei/delle delegati/e può costituire delle commissioni incaricate di svolgere i lavori preparatori relativi a singole questioni.

E. Commissione di ricorso dell'Assemblea dei/delle delegati/e

Art. 29 Composizione

L'Assemblea dei/delle delegati/e stabilisce la composizione della Commissione di ricorso nel regolamento «Organizzazione e compiti della CR».

Art. 30 Competenza

- 1 La Commissione di ricorso esamina i ricorsi interposti dagli affiliati per violazione dei loro diritti statutari o regolamentari ad opera degli organi di Unia. Fanno eccezione i ricorsi interposti contro le decisioni del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e e altre decisioni attribuite in via definitiva a un'altra istanza in virtù dello statuto o di un regolamento.

- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina la procedura del ricorso nel regolamento «Organizzazione e compiti della CR».

F. Comitato centrale

Art. 31 Composizione

- 1 Il Comitato centrale è l'organo esecutivo allargato di Unia ed è costituito dai seguenti membri:
- i membri del Comitato direttore;
 - le segretarie e i segretari regionali eletti dal Congresso nel Comitato centrale;
 - un secondo rappresentante per le regioni che contano più di 12'000 affiliati. Tali seggi devono essere attribuiti ad affiliati della base ed uno dei due seggi deve inoltre essere attribuito ad una donna;
 - due delegati per ogni settore, di cui un affiliato della base;
 - due rappresentanti del gruppo d'interesse Donne, del gruppo d'interesse Giovani e del gruppo d'interesse Pensionati, di cui ciascuno almeno un affiliato della base;
 - quattro rappresentanti del GI Migrazione, di cui almeno due affiliati della base. La composizione deve rispecchiare la diversità degli affiliati;
 - la responsabile o il responsabile della CD Unia.
- 2 Qualora la percentuale femminile nel CC sia inferiore alla quota minima prescritta dallo Statuto, l'AD procede ad un'elezione supplementare.
- 3 Il Comitato centrale si riunisce almeno sei volte l'anno, su invito del Comitato direttore.
- 4 La sessione è presieduta dal presidente oppure, in caso di suo impedimento, da un altro membro del Comitato direttore, designato dal Comitato direttore stesso.

Art. 32 Compiti e competenze

- 1 Il Comitato centrale adempie i seguenti compiti e dispone delle seguenti competenze:
1. coordinamento della direzione del movimento e della politica contrattuale, nel rispetto dell'autonomia dei rami professionali;
 2. pianificazione delle campagne di politica sindacale e relative decisioni;
 3. presa di posizione su questioni d'attualità della politica sindacale;
 4. esame preliminare degli obiettivi, del bilancio e del preventivo all'attenzione dell'Assemblea dei/delle delegati/e;
 5. approvazione della relazione annuale con le principali cifre chiave;
 6. rapporto all'Assemblea dei/delle delegati/e sulla realizzazione o sulla mancata realizzazione delle decisioni congressuali nell'intervallo tra due Congressi;
 7. ratifica dei contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'articolo 15 cpv. 2;
 8. decisioni relative ai regolamenti di sua competenza e agli accordi ai sensi dell'articolo 15 cpv. 4;
 9. decisioni relative alla costituzione o allo scioglimento di sezioni;

10. definizione dei principi della politica del personale di Unia e adozione delle condizioni generali d'impiego con il dovuto riguardo per i diritti di partecipazione del personale;
 11. elezione dei membri del Comitato centrale nella Commissione di verifica dei mandati conformemente agli articoli 23 e 26;
 12. elezione dei rappresentanti Unia in seno all'Assemblea dei/delle delegati/e USS e al Congresso USS;
 13. proposta dei candidati per la nomina a membri della Commissione di ricorso e proposta di un ufficio di revisione, all'intenzione dell'Assemblea dei/delle delegati/e;
 14. adozione delle proprie proposte interne ed esame delle proposte delle regioni, dei settori e dei gruppi d'interesse, all'attenzione del Congresso USS;
 15. decisione relativa al rifiuto (art. 5) e all'espulsione (art. 10) di affiliati;
 16. decisione relativa alla revoca del diritto di rappresentanza ai sensi degli articoli 23 e 26;
 17. tutti gli altri compiti assegnatigli dallo statuto o dai regolamenti.
- 2 Il Comitato centrale assume la funzione di Consiglio di fondazione per le fondazioni in cui Unia è unico socio fondatore.

G. Comitato direttore

Art. 33 Composizione e organizzazione

- 1 Il Comitato direttore è l'organo di direzione e di rappresentanza di Unia ai sensi dell'articolo 69 CC.
- 2 Il Comitato direttore è composto da:
 - il presidente risp. la co-presidenza
 - i responsabili dei settori eletti dal Congresso
 - il/la responsabile delle finanze
 - gli ulteriori membri eletti dal Congresso (art. 25 cpv. 1 n. 10.)
- 3 Nella misura in cui il Congresso non si pronuncia, il Comitato direttore si autocostruisce e ne rende conto all'Assemblea dei/delle delegati/e. Designa le persone titolari del diritto di firma per Unia. È previsto esclusivamente il diritto di firma collettivo a due.

Art. 34 Competenze

- 1 Il Comitato direttore è responsabile degli affari correnti di Unia e – insieme agli ulteriori membri del Comitato centrale – della regolare messa in atto delle decisioni del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e, nonché delle decisioni del Comitato centrale.
- 2 Esso assicura la regolarità del dibattito sullo sviluppo strategico di Unia e l'attuazione dei processi relativi agli accordi sugli obiettivi nell'intera organizzazione. È di sua competenza anche la preparazione delle decisioni degli organi sovraordinati e la divulgazione di tutte le informazioni necessarie tanto all'interno quanto all'esterno di Unia.

- 3 Il Comitato direttore rappresenta Unia verso l'esterno, dirige tutti i servizi centrali ed è competente per tutti i compiti non assegnati ad altri organi. E' autorizzato a compiere tutti gli atti giuridici necessari ai fini della gestione patrimoniale e dell'amministrazione, in particolare a concludere atti di compravendita e a costituire ipoteche sugli immobili. Il Comitato direttore decide in merito a tutte le questioni che riguardano la partecipazione di Unia a imprese e società cooperative, e ne rende conto al Comitato centrale.
- 4 Esso sorveglia l'attività degli organi e delle istanze settoriali e regionali e si assicura che rispettino lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell'Assemblea dei/delle delegati/e e del Comitato centrale; è inoltre autorizzato a concludere accordi sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'articolo 357b CO (art. 15 cpv. 3).
- 5 Coordina l'adempimento dei compiti tra i settori e le regioni ed è responsabile dell'attuazione dei principi della politica del personale a tutti i livelli.
- 6 Assume le segretarie e i segretari regionali su proposta dell'Assemblea dei/delle delegati/e regionale e ne disciplina le condizioni di assunzione; con l'accordo del Comitato centrale ha anche facoltà di licenziarli. Le funzioni delle segretarie e dei segretari regionali eletti dal Congresso o dall'Assemblea dei/delle delegati/e non subiscono cambiamenti.

Art. 34a Comitato centrale e segretarie e i segretari regionali (CD-SR)

Il Comitato direttore e i/le segretari/e regionali formano il CD-SR, senza competenze decisionali. Il CD-SR coordina i compiti delle regioni.

H. Settori e rami professionali

Art. 35 Suddivisione in settori

- 1 Il Sindacato Unia è suddiviso nei seguenti settori:
 - Edilizia
 - Artigianato
 - Industria
 - Terziario
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina i dettagli della suddivisione nel «Regolamento organizzativo».

Art. 36 Organizzazione dei settori

- 1 Ogni settore fissa autonomamente la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari. Entro i limiti del «Regolamento organizzativo» il regolamento dei settori stabilisce anche i principi dell'organizzazione dei rami professionali. I relativi regolamenti necessitano dell'approvazione del Comitato centrale.

- 2 Ogni settore dispone di un'Assemblea dei/delle delegati/e di settore. I delegati sono chiamati a rappresentare i gruppi aziendali e i gruppi dei rami professionali o le regioni in funzione del numero di affiliati.
- 3 L'Assemblea dei/delle delegati/e può definire altri requisiti per l'organizzazione dei settori e dei rami professionali nel «Regolamento organizzativo».

Art. 37 Compiti

- 1 Le varie Assemblee dei/delle delegati/e dei settori propongono un candidato da eleggere come responsabile del settore nel Comitato direttore (art. 33 cpv. 2) e un candidato per l'elezione alla carica di delegato supplementare nel Comitato centrale (art. 31 cpv. 1); inoltre, ognuna di esse elegge gli ulteriori membri della direzione dei settori nonché i delegati dei settori al Congresso e all'Assemblea dei/delle delegati/e.
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e del settore definisce i temi prioritari dell'attività della direzione del settore e decide sulle proposte presentate agli organi centrali di Unia. Per il resto, i settori e i rami professionali adempiono soltanto i compiti relativi alla regolamentazione delle condizioni di lavoro del proprio ramo professionale o la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di contratti collettivi di lavoro.

I. Regioni e sezioni

Art. 38 Suddivisione in regioni

- 1 Il Sindacato Unia è suddiviso in regioni.
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce il numero delle regioni e i dettagli della suddivisione nel «Regolamento organizzativo».

Art. 39 Organizzazione delle regioni

- 1 Ogni regione si organizza autonomamente entro i limiti previsti dallo statuto di Unia e dai regolamenti sovraordinati; essa deve prevedere un'Assemblea dei/delle delegati/e regionale. I rispettivi regolamenti devono essere approvati dal Comitato centrale.
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e disciplina i dettagli dell'organizzazione nel «Regolamento organizzativo».

Art. 40 Compiti delle regioni

- 1 Le regioni, insieme alle loro sezioni, sono responsabili, ciascuna nel proprio territorio, dell'attuazione degli obiettivi di Unia e della regione.
- 2 Le Assemblee dei/delle delegati/e regionali eleggono i delegati delle regioni al Congresso e all'Assemblea dei/delle delegati/e. Nel limite del possibile vengono considerate le proposte delle sezioni.

- 3 Le Assemblee dei/delle delegati/e regionali propongono al Comitato direttore il segretario regionale da eleggere nel Comitato centrale. Propongono gli ulteriori rappresentanti regionali di cui all'articolo 31 cpv. 1 per l'elezione nel Comitato centrale.
- 4 L'Assemblea dei/delle delegati/e regionale delibera in merito alle proposte presentate agli organi centrali di Unia.
- 5 L'Assemblea dei/delle delegati/e specifica gli ulteriori compiti delle regioni nel «Regolamento organizzativo».

Art. 41 Sezioni

- 1 Di norma le regioni sono suddivise in sezioni. La decisione sulla costituzione di nuove sezioni o sullo scioglimento di sezioni esistenti dev'essere approvata dal Comitato centrale.
- 2 Le sezioni sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi di Unia nel proprio territorio, nonché dell'assistenza agli affiliati.
- 3 Nel proprio regolamento organizzativo la regione deve assegnare alle sezioni dei compiti e le risorse necessarie al loro adempimento.
- 4 Laddove la costituzione di sezioni non sia giustificata e non venga quindi effettuata, tutti i compiti e le competenze attribuiti alle sezioni dalle disposizioni statutarie e regolamentari spettano alla regione.
- 5 L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce i dettagli relativi all'organizzazione delle sezioni nel «Regolamento organizzativo».

J. Gruppi d'interesse

Art. 42 Suddivisione

- 1 Il Sindacato Unia comprende i seguenti gruppi d'interesse:
 - Donne
 - Giovani
 - Migranti
 - Pensionati
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce i criteri di adesione nel «Regolamento organizzativo».

Art. 43 Organizzazione

- 1 Ciascun gruppo d'interesse si organizza autonomamente entro i limiti dello statuto Unia e dei regolamenti sovraordinati; ogni gruppo costituisce una conferenza del gruppo d'interesse. I rispettivi regolamenti devono essere approvati dal Comitato centrale.
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e definisce nel «Regolamento organizzativo» i dettagli della suddivisione e delle strutture organizzative vincolanti.

Art. 44 Compiti

- 1 I gruppi d'interesse sono costituiti per esprimere gli interessi particolari dei loro affiliati nel sindacato Unia e per proporre alle istanze di Unia provvedimenti volti a migliorare la situazione degli affiliati sotto il profilo giuridico, economico, politico e sociale.
- 2 A livello nazionale i gruppi d'interesse rappresentano l'organo che elegge le proprie delegazioni al Congresso e all'Assemblea dei/delle delegati/e, mentre a livello di sezione e di regione rappresentano l'organo di elezione delle istanze designate dai relativi regolamenti.
- 3 Le Conferenze dei gruppi d'interesse propongono i rappresentanti di cui all'articolo 31 capoverso 1 per l'elezione nel Comitato centrale.

K. Ufficio di revisione

Art. 45 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione esterno esamina regolarmente la conformità della tenuta dei conti dell'intera organizzazione, regioni comprese, e ne rende conto all'Assemblea dei/delle delegati/e.

VII. Contabilità e amministrazione

Art. 46 Principi

- 1 Il Comitato direttore emana direttive per la tenuta dei conti e la gestione patrimoniale. Sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei/delle delegati/e il bilancio consuntivo e preventivo.
- 2 Il «Regolamento organizzativo» fissa la quota delle entrate provenienti dalle quote associative e dalle altre entrate che viene assegnata ai settori e alle regioni per l'adempimento dei rispettivi compiti.

Art. 47 Responsabilità

È esclusa ogni responsabilità personale degli affiliati del sindacato per gli impegni assunti da Unia. Unia risponde unicamente con il proprio patrimonio. L'ammontare annuale della quota associativa (compresi eventuali contributi straordinari) non deve superare l'importo di fr. 800.-.

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 48 Modifiche statutarie particolari e scioglimento di Unia

- 1 Fatto salvo il capoverso 2 del presente articolo, lo scioglimento di Unia può avvenire soltanto per decisione di un Congresso appositamente convocato, e soltanto se vi acconsentono almeno i due terzi dei delegati aventi diritto di voto.
- 2 Le disposizioni statutarie che concernono i settori e le loro competenze (art. 8, art. 15, art. 35, art. 36 e art. 37) possono essere modificate soltanto a maggioranza dei due terzi dei delegati aventi diritto di voto.
- 3 Per la fusione di Unia con un'altra organizzazione è necessario il consenso del Congresso.
- 4 La decisione relativa allo scioglimento deve contenere nel contempo anche disposizioni circa l'impiego del patrimonio. La devoluzione agli affiliati è esclusa.

Art. 49 Norma interpretativa (versione linguistica determinante)

In caso di divergenze redazionali o interpretative tra la versione in lingua tedesca, francese e italiana del presente statuto farà fede il testo in lingua tedesca.

Art. 50 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore – fatte salve le disposizioni transitorie che seguono – con l'iscrizione della fusione nel registro di commercio.

Art. 51 Disposizione transitoria

Le disposizioni ai sensi dell'art. 31.1, punti 3 e 4, approvate il 31 marzo 2012, devono essere attuate entro la fine del 2013. In vista del Congresso 2016, nell'anno 2015 si stilerà un bilancio sulla nuova composizione e sui nuovi compiti del Comitato centrale.

Basilea, 15 ottobre 2004 – Lugano, 10 ottobre 2008 – Losanna, 4 dicembre 2010 – Berna, 31 marzo 2012 – Ginevra, 29 ottobre 2016

Unia Segretariato centrale

Weltpoststrasse 20
CH-3000 Berna 15
T +41 31 350 21 11
info@unia.ch
www.unia.ch